



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE**

### **Sezione feriale**

**R.P.U. n. 57-1/2025**

### **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Paolo MILOCCO

presidente

dott. Lorenzo MASSARELLI

giudice relatore

dott.ssa Marta DIAMANTE

giudice

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

di apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. MARIO MONTEFIORI (c.f. MNTMRA77T10B832D), su domanda dello stesso debitore;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso proposto dal debitore, con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi, e la documentazione prodotta;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo il debitore residente nel circondario di Udine;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) il debitore è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto imprenditore commerciale individuale la cui attività è cessata dal 2014;

b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza del debitore da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte di un indebitamento complessivo di circa € 142.000, il sig. Montefiori:

α. percepisce un reddito mensile stabile da lavoro (calcolato su dodici mensilità) di circa € 1.160 oltre ad altri limitati incassi episodici da vendita di oggetti in disuso;

β. non è proprietario di alcun bene immobile, mobile registrato o di pregio;

γ. espone spese medie mensili per contribuire al mantenimento proprio e del nucleo familiare per € 743 circa;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'organismo di composizione della crisi udinese "I Diritti del Debitore"-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, relazione nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, sono state indicate le cause dell'indebitamento, è stato espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che da tale relazione si evince che vi sarà attivo da distribuire ai creditori al netto delle spese di procedura;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura (e non al tribunale) determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione, sulla base della documentazione che dovrà essere prodotta dal ricorrente in ordine a quanto percepito dal datore di lavoro e alle spese di mantenimento;

rilevato che il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII, senza necessità di ulteriori provvedimenti;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incumbente, unica attività dallo stesso esigibile;

## **P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. MARIO MONTEFIORI (C.F. MNTMRA77T10B832D), residente a Treppo Grande (Udine), via Diaz n° 12;

-nomina quale giudice delegato il dott. Gianmarco Calienno;

-nomina liquidatore l'organismo di composizione della crisi "I Diritti del Debitore-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine)", che ha designato gestore della crisi l'avv. Ettore Giulio Barba del Foro di Udine, CF BRBTRG78T01E098S, con studio in Udine in via Cavour n. 18;

-ordina al debitore il deposito entro sette giorni di eventuali ulteriori documenti ancora non consegnati all'OCC;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine del 31 ottobre 2025 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina al debitore la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;

-dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

*Udine, 31/07/2025.*

**Il giudice estensore**

**dott. Lorenzo Massarelli**

**Il presidente**

**dott. Paolo Milocco**